

**STATUTO
DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE**

*Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 25 del 11-06-2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/08/2001.*

STATUTO

Il presente Statuto si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Caratteristiche costitutive
- art. 2 - Principi ispiratori
- art. 3 - Principio di parità
- art. 4 - Collaborazione e cooperazione
- art. 5 - Lingua francese e patois franco - provenzale

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 6 - Organi del comune
- art. 7 - Consiglio comunale e sue competenze
- art. 8 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- art. 9 - Nomina della giunta comunale
- art. 10 - Competenze della giunta comunale
- art. 11 - Composizione della giunta comunale
- art. 12 - Funzionamento della giunta comunale
- art. 13- Sindaco
- art. 14- Competenze amministrative del Sindaco
- art. 15- Competenze di vigilanza del Sindaco
- art. 16 - Attribuzioni ed incarichi agli assessori
- art. 17 - Vicesindaco

TITOLO III – ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVE

- art. 18 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- art. 19 - Segretario comunale
- art. 20 - Pubblicità degli atti

TITOLO IV – SERVIZI

- art. 21 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO- CONTABILE

- art. 22 - Principi dell'ordinamento finanziario - contabile

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 23 - Cooperazione
- art. 24 - Comunità montane
- art. 25 - Consorzerie e Consorzio di miglioramento fondiario

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 26 - Principi per la partecipazione popolare
- art. 27 - Assemblee generali
- art. 28 - Istanze
- art. 29 - Petizioni
- art. 30 - Proposte
- art. 31 - Associazioni
- art. 32 - Referendum
- art. 33 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi
- art. 34 - Referendum abrogativo
- art. 35 - Accesso
- art. 36 - Partecipazione al procedimento
- art. 37 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 38 - Statuto e sue modifiche
- art. 39 - Regolamenti

TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO

- art. 40 - Difensore civico

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 41 - Norme transitorie
- art. 42 - Norme finali

ALLEGATO A - DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - DESCRIZIONE DEL GONFALONE

Il presente Statuto si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Saint-Christophe si estende per kmq. 14,71 e confina con i Comuni di Quart, Pollein, Aosta, Roisan e Valpelline.
2. Il nome del Comune, delle località, dei villaggi, dei mayens e degli alpeggi si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
3. La sede del Comune è sita in loc. Chef-lieu, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
4. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SAINT-CHRISTOPHE nonché con lo stemma concesso con D.P.R. 24 settembre 1968, giusta descrizione allegato A.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 24 settembre 1968, giusta descrizione allegato B.
8. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune e che ne ledano l'immagine.

Art. 2 Principi ispiratori

1. Il Comune esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1998⁽³⁾, n. 54 nell'ambito della propria autonomia organizzativa⁽⁴⁾ svolgendo servizi di competenza statale⁽⁵⁾ e promuovendo gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.
2. Coordina l'erogazione dei servizi pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3. Tutela i diritti del contribuente attraverso l'adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali.
4. Rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e dei privati che esercitano attività o svolgono servizi inerenti la popolazione del territorio.
5. Tutela la salute e la sicurezza sociale dei cittadini.
6. Individua idonei interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.
7. Tutela ed incentiva il diritto allo studio e promuove attività ludico - ricreative, culturali, sportive.
8. Tutela e promuove la cultura locale.
9. Assume iniziative volte a salvaguardare il patrimonio naturale, storico ed artistico.
10. Incentiva le produzioni locali artigianali ed agricole, anche nell'ottica dello sviluppo turistico.

Art. 3⁽⁶⁾ Principio di parità

1. Il Comune promuove azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, politica, economica e culturale, nell'ambito della pari opportunità uomo - donna.

Art. 4⁽⁷⁾ Collaborazione e cooperazione

1. Il Comune informa a principi di cooperazione e complementarietà, nonché alla massima efficienza ed efficacia, i rapporti con gli altri Comuni o altri enti per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 5⁽⁸⁾**Lingua francese e patois franco - provenzale**

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al patois franco - provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois franco - provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco - provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario comunale, di un consigliere, di un assessore o del Sindaco.

**TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO**

Art. 6⁽⁹⁾**Organi del Comune**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.

Art. 7**Consiglio comunale e sue competenze**

1. Il Consiglio comunale è definito dall'articolo 19 della L.R. 54/98⁽¹⁰⁾.
2. Il Consiglio comunale è convocato su richiesta del Sindaco, di un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati al Comune o da almeno il venti per cento (20%) degli elettori.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
4. *Comma annullato dalla CO.RE.CO. prot. n. 758 del 25 ottobre 2001.*
5. Oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dalla L.R. 7 dicembre 1998, n. 54⁽¹¹⁾, dal regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1⁽¹²⁾ e dalla L.R. 9 febbraio 1995, n. 4⁽¹³⁾ in materia di sua costituzione, al Consiglio competono altresì i seguenti atti:
 - a) I regolamenti comunali ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, salvo definirne gli indirizzi e i criteri generali, e di quello sulla tutela nella produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - b) i piani, i programmi ed i progetti in fase preliminare, salvo quanto riservato alla Giunta comunale ai sensi dell' art. 10, le loro variazioni e deroghe, i pareri da rendere in tali materie;
 - c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento, qualora istituite, degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) la partecipazione a società di capitali;
 - f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
 - g) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e la relativa determinazione in assenza dei criteri;
 - h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
 - i) le donazioni, i legati, le servitù immobiliari;
 - j) le forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54⁽¹⁴⁾;
 - k) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - m) la nomina dei rappresentanti del Comune presso il Consiglio della Comunità Montana;
 - n) la nomina della Giunta comunale;
 - o) la revoca e la sostituzione di assessori;
 - p) gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - q) i pareri sugli statuti delle consorzierie e dei consorzi di miglioramento fondiario;
 - r) l'approvazione degli indirizzi generali di governo di cui all'art. 23, comma 1, L.R. 54/98⁽¹⁵⁾;
 - s) la definizione degli indirizzi di cui all'art. 26, comma 8 della L.R. 54/98⁽¹⁶⁾;

- t) la deliberazione dell'esercizio in forma associata, attraverso la Comunità Montana "Mont Emilius", di funzioni comunali⁽¹⁷⁾;
- u) La deliberazione in merito alla proposta di modificazione territoriale nell'ambito della Comunità Montana "Mont Emilius"⁽¹⁸⁾;
- v) l'esame della modificazione della composizione del Conseil de la plaine d'Aoste⁽¹⁹⁾;
- w) La nomina della commissione di cui al comma 6 dell'articolo 32;
- x) L'approvazione della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 40.

Art. 8 Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è improntato, oltre a quanto stabilito dagli articoli 20, comma 1, e 31, della L.R. 54/98⁽²⁰⁾⁽²¹⁾ a criteri di celerità e snellezza tesi a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio detta disposizioni tese ad accelerare le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio medesimo.
3. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, il regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
4. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento ne disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 9⁽²²⁾ Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

Art. 10⁽²³⁾ Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
2. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) determina i criteri per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti preliminari il cui importo dei lavori sia inferiore alla somma di 200.000 Euro (387.254.000 Lire), definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di decentramento e di partecipazione, qualora istituiti;
 - e) determina i criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
 - f) esercita funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Giunta;
 - g) determina la dotazione organica del personale;
 - h) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - i) nomina la Commissione Edilizia;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) determina l'ammontare delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e le detrazioni tributarie;
 - l) promuove i referendum di competenza comunale;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;

- n) definisce accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di atti o provvedimenti aventi discrezionalità di tipo politico escludendo quelli prettamente burocratici o qualora la discrezionalità risulti essere di tipo tecnico o amministrativo, la cui competenza in merito spettano al Segretario comunale o ai Responsabili dei servizi;
 - o) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento e quindi rientranti nella competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi secondo i capitoli di spesa assegnati;
 - p) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
 - q) adotta il regolamento comunale per particolari forme di tutela nella produzione tipica locale, agricola ed artigianale;
 - r) approva la convenzione di cui al comma 5 dell'art. 24 del presente Statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della L.R. 54/98⁽²⁴⁾ la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 54/98⁽²⁵⁾.

Art. 11⁽²⁶⁾

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da altrettanti assessori pari ad un quarto (1/4) dei consiglieri assegnati al Comune. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Tutti gli assessori devono appartenere al Consiglio.
3. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta (30) giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti, entro trenta (30) giorni dalla vacanza.

Art. 12⁽²⁷⁾

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale imposta la propria azione secondo il principio della collegialità, fermo restando l'attribuzione di compiti di referente o proponente per materie specifiche ai singoli assessori.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di impedimento dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi tali compiti sono attribuiti ad un assessore delegato dal Sindaco.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Giunta comunale sono demandate ad un proprio regolamento.
5. In tema di astensione dalle deliberazioni si applica l'articolo 31 della L.R. 54/98⁽²⁸⁾.

Art. 13

Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed è l'unico legale rappresentante dell'Ente.
2. Il Sindaco ed il Vicesindaco ai sensi dell'art. 27 comma 1, della L.R. 54/98⁽²⁹⁾ prestano giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République Italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
3. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 14**Competenze amministrative del Sindaco**

1. Il Sindaco oltre alle competenze di cui agli artt. 26,28 e 29 della L.R. 54/98: ⁽³⁰⁾⁽³¹⁾⁽³²⁾
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - b) coordina l'attività dei singoli assessori cui può affidare incarichi di referenza o di proposizione;
 - c) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori incaricati;
 - d) propone al Consiglio comunale la revoca degli assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - e) nomina e revoca il Segretario comunale con le modalità previste dall'art. 3 della l.r. n. 46/1998⁽³³⁾;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i responsabili degli uffici dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta comunale;
 - i) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di atti o provvedimenti aventi discrezionalità di tipo politico, escludendo quelli prettamente burocratici o qualora la discrezionalità risulti essere di tipo tecnico o amministrativo la cui competenza in merito spetta al Segretario comunale od ai responsabili dei servizi.;
 - j) convoca i comizi per i referendum e le assemblee generali previste dallo Statuto;
 - k) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, autorizzazioni e concessioni edilizie ed emana ordinanze;
 - l) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di esproprio;
 - m) nei comuni privi di figure di qualifica dirigenziale stipula i contratti rogati dal Segretario comunale;
 - n) qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta (60) giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva;
 - o) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, determine od ordinanze.

Art. 15**Competenze di vigilanza del Sindaco**

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni alle quali l'ente partecipa tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società alle quali il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 16**Attribuzioni ed incarichi agli assessori**

1. Il Sindaco può attribuire incarichi di referenza o di proposizione in materie specifiche, con suo provvedimento, ad ogni assessore.
2. Il Sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
3. Le attribuzioni degli incarichi e le eventuali modifiche o revoche di cui al presente articolo vanno comunicate al Consiglio comunale.

Art. 17
Vicesindaco

1. Al Vicesindaco sono attribuite le competenze di cui all'art. 30 della L.R. 54/98⁽³⁴⁾.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni delegate in via temporanea o permanente dal Sindaco.
3. Si applicano in quanto compatibili i commi 2 e 3 del precedente articolo.

TITOLO III
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 18⁽³⁵⁾
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo per obiettivo un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta, nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
5. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei servizi formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio e alla Giunta.

Art. 19
Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Al Segretario comunale si applicano le norme di cui all'art. 49 della L.R. 54/98⁽³⁶⁾ e degli articoli 3 e 9 della L.R. 19 agosto, 1998, n. 46⁽³⁷⁾⁽³⁸⁾.
3. Il Segretario comunale è organo gestionale e costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. Partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.
6. Il Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, può attribuire ulteriori funzioni al Segretario comunale.
7. Al Segretario comunale spettano la presidenza delle gare e l'amministrazione e gestione del personale.

Art. 20

Pubblicità degli atti

1. Nel palazzo comunale è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario comunale, o un suo incaricato, cura e sovrintende all'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 21 Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 22 Principi dell'ordinamento finanziario - contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 23⁽³⁹⁾ Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 24⁽⁴⁰⁾⁽⁴¹⁾⁽⁴²⁾⁽⁴³⁾ Comunità montane

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, delle funzioni del Comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vicesindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio comunale.
3. *Comma annullato dalla CO.RE.CO. prot. n. 758 del 25 ottobre 2001.*

4. Le nomine di cui al comma 2 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque (5) giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
5. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti, che stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
6. La convenzione di cui al comma 5, *[(previa valutazione favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci), parole annullate dalla CO.RE.CO. prot. n. 758 del 25 ottobre 2001]* viene approvata dalla Giunta comunale.
7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
8. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 25

Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive, oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14⁽⁴⁴⁾.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorzeria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14⁽⁴⁵⁾.
5. I pareri previsti dal comma 4, devono essere pronunciati entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.
7. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata volta ad una migliore gestione del territorio nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle norme regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associate dei servizi di supporto ai Consorzi medesimi.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 26⁽⁴⁶⁾

Principi per la partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove forme associative che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, assicurandone il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
3. L'Ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti nel territorio comunale.

Art. 27⁽⁴⁷⁾

Assemblee generali

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali sono convocate dal Sindaco, su proposta di due terzi (2/3) dei consiglieri o del trenta per cento (30%) degli elettori, entro quarantacinque (45) giorni dalla richiesta.
3. Alla richiesta di assemblea generale si applicano in quanto compatibili i commi 2 e 3 dell'articolo 28.
4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
5. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 28⁽⁴⁸⁾ **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco e devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori di cui devono essere indicate con chiarezza le generalità, l'indirizzo ed essere residenti o dimoranti abitualmente nel comune per ragioni di lavoro, fornendone la prova;
 - b) i primi tre sottoscrittori debbono dichiarare in calce all'istanza che si rendono garanti dell'autenticità di tutte le sottoscrizioni;
 - c) indicare tra i sottoscrittori quello o quelli cui l'Amministrazione deve fare riferimento durante l'iter procedurale per la definizione dell'istanza;
 - d) deve avere per oggetto interventi, provvedimenti, o comportamenti di pubblico generale interesse dei quali i sottoscrittori non siano gli unici diretti destinatari; l'istanza non può concernere le materie escluse dal referendum a norma del presente Statuto;
 - e) deve identificare con chiarezza gli interventi, i provvedimenti o i comportamenti sollecitati e questi non devono esorbitare dalle competenze del Comune e non devono essere per altre ragioni illegittime;
 - f) deve essere fondata nel merito e meritevole di esame.
3. La carenza o la violazione di uno dei requisiti richiesti comporta l'irricevibilità dell'istanza.
4. I commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche alle petizioni e alle proposte di cui ai successivi articoli.
5. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco.

Art. 29⁽⁴⁹⁾ **Petizioni**

1. Tutti i cittadini residenti anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi (120) giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 30⁽⁵⁰⁾ **Proposte**

1. Il venti per cento (20%) dei cittadini residenti può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse, entro trenta (30) giorni dalla presentazione delle stesse a cura del Sindaco, all'organo competente, con i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta (60) giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 31⁽⁵¹⁾⁽⁵²⁾
Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, con l'accesso ai dati posseduti e con l'adozione di idonee forme di consultazione.

Art. 32⁽⁵³⁾
Referendum consultivi e propositivi

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti:
 - a) referendum consultivo: gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi relativi all'amministrazione e al funzionamento del Comune ed a esprimere sul tema proposto il proprio assenso o dissenso;
 - b) referendum propositivo: consiste nel potere conferito agli elettori del Comune di approvare una proposta di un atto di competenza di un organo dell'ente locale.
2. I referendum consultivi e propositivi sono ammessi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione delle seguenti:
 1. bilancio preventivo;
 2. rendiconto;
 3. istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
 4. su materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 5. materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 6. elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 7. ordinamento del personale del Comune.
3. Non è ammesso più di un referendum all'anno.
4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
5. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale con propria deliberazione;
 - b) da 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 30% degli elettori.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione composta dal Segretario comunale e da due esperti in materie giuridico - amministrative nominati dal Consiglio comunale. Il parere deve essere espresso entro trenta (30) giorni dal deposito della richiesta.
7. Il quesito referendario deve essere unico, breve, chiaro al fine di garantire la più ampia comprensione.
8. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere della commissione di cui al comma 6, in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, di scioglimento del Consiglio comunale o di accoglimento della proposta dei Promotori.
9. La prova referendaria è valida a condizione che abbia partecipato alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. La richiesta di referendum deve essere depositata nella segreteria comunale.
11. Dell'iniziativa referendaria ne viene dato annuncio mediante avviso, da pubblicarsi all'albo pretorio, a cura del Segretario comunale, entro cinque (5) giorni dal deposito della richiesta.
12. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di iniziativa popolare, i Promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque (5) devono presentarsi, muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, presso la segreteria comunale che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
13. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con indicato il quesito referendario. L'operazione della raccolta firme deve terminare entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di cui al precedente comma.
14. Successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di richiesta di referendum, i fogli previsti dal precedente comma devono essere presentati a cura dei Promotori o di qualcun altro elettore del Comune alla segreteria comunale. Il Segretario comunale provvederà ad apporre ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituirà ai presentatori entro due (2) giorni dalla presentazione.

15. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
16. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
17. Le firme stesse debbono essere autenticate a norma di legge.
18. Il deposito presso la segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei Promotori i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
19. Del deposito, a cura del Segretario comunale, si dà atto mediante apposito verbale redatto in duplice originale con la sottoscrizione dei Promotori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai Promotori a prova dell'avvenuto deposito.
20. Entro cinque (5) giorni il Segretario comunale trasmette la documentazione di cui al comma precedente alla commissione prevista dal comma 6 del presente articolo.
21. Al fine di promuovere la richiesta di cui al comma 5 lettera b) il Consiglio comunale adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, una apposita deliberazione di richiesta di referendum con l'indicazione del quesito referendario.
22. Con l'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma, il Consiglio comunale nomina, tra i suoi componenti, un delegato effettivo per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 26.
23. Il consigliere delegato per l'espletamento dell'iter referendario deposita copia esecutiva della deliberazione di richiesta referendaria presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvederà a norma del precedente comma 20.
24. Per l'iniziativa di referendum proposta dalla Giunta comunale si applicano le norme previste per l'iniziativa dei consiglieri comunali in quanto compatibili.
25. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.
26. Il Consiglio comunale nel regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 33

Effetti del referendum consultivo e propositivo

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento del risultato del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.
3. Qualora il referendum propositivo sia approvato, entro venti (20) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, gli organi competenti prendono atto della volontà popolare approvando l'atto che entra a pieno titolo nell'ordinamento del Comune; il competente organo successivamente potrà modificarlo o abrogarlo.

Art. 34

Referendum abrogativo

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 della L.R. 54/98⁽⁵⁴⁾ si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 32 del presente Statuto.

Art. 35

Accesso

1. Al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dagli artt. 37 e 38 della L.R. n. 54/98⁽⁵⁵⁾⁽⁵⁶⁾ e dal vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune.

Art. 36

Partecipazione al procedimento

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dal Capo III della L.R. 2 luglio 1999, n. 18⁽⁵⁷⁾ e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 37⁽⁵⁸⁾
Informazione

1. L'informazione circa l'attività amministrativa è volta alla realizzazione del principio della trasparenza tale da consentire la formazione di una opinione pubblica documentata e quanto più libera e consapevole.
2. Limite generale all'esercizio del diritto all'informazione è rappresentato dalla esigenza della tutela di interessi che potrebbero essere lesi dalla conoscenza generalizzata e sono viceversa apprendibili solo da una cerchia ristretta o da pochi o singoli soggetti.
3. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere chiara, tempestiva e completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari;
5. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione sull'attività degli organi comunali.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 38⁽⁵⁹⁾
Statuto e sue modifiche

1. E' ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento (30%) dei cittadini residenti per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto, mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli, secondo la procedura prevista dall'art. 28, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 32, 33 e 34.

Art. 39⁽⁶⁰⁾
Regolamenti

1. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 32 e 34.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale dopo l'adozione da parte dell'organo competente, per quindici giorni (15), ed entrano in vigore dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità.
4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO

Art. 40
Difensore civico

1. Il Comune si avvale dell'ufficio di Difensore civico di istituzione regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 42 della L.R. 54/98⁽⁶¹⁾.
2. I rapporti tra gli Organi del Comune e l'Ufficio del Difensore civico saranno definiti con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio comunale.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
Norme transitorie

1. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale si applicano gli articoli 125 e 127⁽⁶²⁾⁽⁶³⁾ della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 42

Norme finali

1. L'organo competente approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti previsti dallo stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei (6) mesi.

ALLEGATO A DESCRIZIONE DELLO STEMMA

STEMMA: d'oro alla figura di San Cristoforo con le gambe immerse nelle acque di un fiume fluttuoso d'azzurro, vestito di rosso, aureolato, impugnante nella mano destra un bastone e sostenente con la sinistra il <<Bambino>>, pure aureolato, vestito di celeste. Ornamenti esteriori da comune.

ALLEGATO B DESCRIZIONE DEL GONFALONE

GONFALONE: Drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto (allegato A) con la iscrizione centrata in argento: Comune di Saint Christophe. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Richiami legislativi

1)

Art. 33, L.R. 54/1998 (Statuto Comunale)

1. Ogni comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dai due terzi dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al consiglio.
3. Dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Giunta regionale presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2,3,4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

2)

Art. 34, comma 1, L.R. 54/1998 (Contenuto dello statuto)

1. "Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea

dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi."
(.....)

3)

**Art. 13 L.R. 54/1998
(Fuzioni)**

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.
2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai Comuni dalla legge Regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

4)

**Art. 14 L.R. 54/1998
(Autonomia organizzativa)**

1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai Comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge Regionale.
2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1, sono stabiliti dallo statuto del Comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del comune.

5)

**Art. 15 L.R. 54/1998
(Compiti per servizi di competenza statale)**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

6)

**Art. 34 comma 2, L.R. 54/1998
(Contenuto dello statuto)**
(.....)

2. "Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione di parità tra uomini e donne"
(.....)

7)

Cfr. rif. N. 2

8)

**Art. 34, comma 3,4, L.R. 54/1998
(Contenuto dello statuto)**

(.....)

3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.

4 . "Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco - provenzale."

(....)

9)

**Art. 18, L.R. 54/1998
(Organi)**

"Sono organi del Comune:

- a) Il Consiglio comunale;
- b) La Giunta comunale;
- c) Il Sindaco ed il Vicesindaco."

10)

**Art. 19 L.R. 54/1998
(Consiglio comunale)**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro stato giuridico e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale.

3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni .

5. Lo statuto comunale può prevedere che il consiglio comunale si avvalga di un ufficio di Presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.

11)

**Art. 21, comma 2, L.R. 54/1998
(Competenze del Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio comunale ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuto dell'ente e delle Associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) Regolamento del Consiglio;
 - c) Bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) Rendiconto;
 - e) Costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
 - f) Istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) Adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - h) Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. "Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 23, comma 1, e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, di cui all'art. 46, comma 2, lo statuto del Comune può attribuire al Consiglio comunale la competenza di ulteriori atti, tra i quali in particolare:
 - a) Regolamenti;
 - b) Piani, programmi e progetti;
 - c) Dotazione organica del personale;
 - d) Partecipazione a società di capitali;
 - e) Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) Determinazione delle tariffe di cui alla lettera. e);
 - g) Acquisiti e alienazioni immobiliari;
 - h) Individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;
 - i) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune."

12)

Regolamento regionale 3 febbraio 1999 n.1 "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'aosta

13)

Legge regionale 9 febbraio 1995 n. 4 aggiornata con legge regionale 29 febbraio 2000 n. 6 " elezione diretta del sindaco del vice sindaco e del consiglio comunale".

14)

**Art. 113 L.R. 54/1998
(Servizi pubblici locali)**

1. I Comuni e le Comunità montane provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.
3. I Comuni e le Comunità montane possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.
4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.
5. In ogni caso viene disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.
6. L'ente locale conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:
 - a) la durata del rapporto;
 - b) gli aspetti economici;
 - c) le caratteristiche dell'attività;
 - d) i criteri per lo svolgimento del servizio;
 - e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;
 - f) le forme di partecipazione dell'ente locale;
 - g) le eventuali funzioni amministrative connesse;
 - h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;
 - i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;
 - l) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;
 - m) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
7. la Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliere;

15)

**Art. 23, comma 1 L.R. 54/1998
(competenza della giunta comunale)**

1. La Giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune nel rispetto degli indirizzi generali del governo approvati dal Consiglio comunale.
(...)

16)

**Articolo 26 comma 8 L.R. 54/1998
(competenze del sindaco)**

(...)
8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

17)

**Articolo 85 L.R. 54/1998
(Ruolo dei Comuni)**

1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

18)

**Articolo 74 Comma 1 L.R. 54/1998
(Modificazioni territoriali)**

1. L'appartenenza di un Comune ad una Comunità montana può essere modificata con decreto del Presidente della Giunta regionale se il Comune risulta confinante con altra comunità montana, a seguito di deliberazioni del consiglio del Comune interessato nonché dei Consigli delle Comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
(...)

19)

**Articolo 107 Comma 3 L.R. 54/1998
(Conseil de la plaine d'Aoste)**

(....)
 3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta del Consiglio del Comune interessato.

20)

Art. 20, comma 1, L.R. 54/1998
(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. "Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:

- a) Le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;
- b) Le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;
- c) Le modalità di presentazione e di discussione della proposte;
- d) Le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni e dei relativi atti adottati."

(....)

21)

Art. 31 L.R. 54/1998
(Astensione dalle deliberazioni)

1. I componenti degli organi collegiali dei comuni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale.

22)

Art. 22, comma 2, L.R. 54/1998
(Composizione della Giunta comunale)

(....)
 2. "Le modalità di nomina della Giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale."
 (....)

23)

Art. 23, L.R. 54/1998
(Competenze della Giunta comunale)

1. "La Giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale."
2. "La competenza degli atti di cui all'art. 21, comma 2, spetta di diritto alla Giunta comunale, qualora la competenza nell'adozione di tutti o di alcuni di tali non sia attribuita dallo statuto comunale al Consiglio Comunale."

24)

Art. 46 comma 5 L.R. 54/1998
(Organizzazione degli uffici e del personale)

(...)

5. La Giunta comunale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

(...)

25)

Art. 46 comma 3 L.R. 54/1998
(Organizzazione degli uffici e del personale)

(...)

3. Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzione di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della L.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

(...)

26)

Art. 22, commi 1,3,4 L.R. 54/1998
(Composizione della Giunta comunale)

1." La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabiliti dallo statuto comunale."

(...)

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto comunale può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

27)

Articolo 24, L.R. 54/1998
(Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

28)

cfr. rif. n. 21

29)

**Articolo 27 L.R. 54/1998
(Giuramento e distintivo del Sindaco)**

1. Il Sindaco ed il Vice sindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

30)

**Art. 26, L.R. 54/1998
(Competenze del Sindaco)**

1. "Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune."
2. "Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. Al Sindaco, nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi."
3. "Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio comunale."
4. "In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale."
5. "Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale."
6. "Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi."
7. "Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna."
8. "Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina

eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti."

31)

Art. 28 L.R. 54/1998

(Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco)

1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Ove il Sindaco non provveda o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Giunta comunale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

32)

Art. 29 L.R. 54/1998

(Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.

33)

Art. 3 L.R. 46/1998

(Incarico)

1. Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il segretario si intende confermato.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la designazione; Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo Segretario.
3. La revoca del segretario comunale è disposta con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 22 della l.r. 45/1995.

34)

Articolo 30 L.R. 54/1998
(Competenze del Vicesindaco)

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.
2. Il Sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al Vicesindaco funzioni proprie.
3. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.

35)

Cfr. rif. N. 2, comma 1.

36)

**Art. 49, L.R. 54/1998
(Segretari comunali)**

1. "Ai segretari comunali, facenti parte del comparto unico del pubblico impiego di cui all'art. 44, si applicano le norme di cui alla l.r. 46/1998."

37)

Cfr. rif. n. 33

38)

**Articolo 9 L.R. 46/1998
(Funzioni)**

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed in particolare:
 - a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - b) eroga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. Nei comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti erogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco;
 - d) esprime il parere di legittimità di cui all'art. 59, comma 2, della l.r. 45/1995, per gli uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.
2. Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della l.r. 45/1995.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività.
4. Nei comuni in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti dal Sindaco al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.

5. Il Sindaco ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti provvede a disciplinare i rapporti tra il Segretario e i dirigenti stessi.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

39)

Cfr. rif. N. 2, comma 1.

40)

**Articolo 76 L.R. 54/1998
(Composizione e durata in carica del Consiglio della
Comunità)**

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità montana il sindaco o il Vicesindaco di ciascun Comune, oltre a due rappresentanti di ciascun comune designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio dura in carica 5 anni.
3. Ogni comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale.

41)

**Art. 83 L.R. 54/1998
(Esercizio associato delle funzioni comunali)**

1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni, sono da questi esercitate dalle Comunità montane.
2. In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:
- a) Gestione del personale;
 - b) Gestione degli appalti;
 - c) Sistema informativo territoriale;
 - d) Polizia locale;
 - e) Realizzazione degli acquedotti;
 - f) Servizi scolastici;
 - g) Servizi socio-assistenziali;
 - h) Raccolta di rifiuti solidi urbani;
 - i) Realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione
 - l) Viabilità di rilievo intercomunale;
 - m) Servizio di sgombero della neve;
 - n) Localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;
 - o) Gestione dei sentieri e della viabilità montana;
 - p) Gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
 - q) Realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;
 - r) Servizi di protezione civile.
- 3) L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza

della Comunità Montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

42)

Cfr. rif. N. 17

43)

**Art. 86 L.R. 54/1998
(Convenzioni)**

1. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo sviluppo in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

44)

Art. 12 L.R. 14/1973

1. Le consorzierie che, per ridotto numero di consortisti o per scarsa consistenza economica di beni immobili non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi. Il Comune deve prevedere alla amministrazione dei beni consortili mediante apposita separata gestione di bilancio e gli eventuali utili sono destinati a spese straordinarie per lavori o di opere di interesse generale della frazione o delle frazioni interessate.

2. L'accertamento sulla impossibilità di funzionamento di cui al comma precedente è demandata alla Giunta Regionale.

45)

Articolo 1 L.R. 14/1973

1. Le Consorzierie valdostane sono Enti speciali di natura pubblicistica, la cui amministrazione è soggetta a controllo da parte della Giunta regionale.

2. Gli atti deliberativi delle consorzierie devono essere corredati del parere consultivo dei Comuni interessati.

3. Alle Consorzierie legalmente riconosciute ai sensi della presente legge si applicano le norme vigenti in materia di provvidenza a favore degli enti di diritto pubblico.

46)

Art. 36, L.R. 54/1998

(Partecipazione popolare)

1. "I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge."
2. "Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche oggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione)."
3. "Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione."
4. "In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i Comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea, Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti e presenti nel territorio comunale."

47)

Cfr. rif. N. 46

48)

Cfr. rif. N. 46

49)

Art. 41, L.R. 54/1998**(Petizioni)**

1. "I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza."
2. "Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni"
3. "I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse."

50)

Cfr. rif. N. 46

51)

Cfr. rif. N. 46

52)

**Art. 37 Commi 4 e 5 L.R. 54/1998
(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)**

(...)

4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è un possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

53)

**Art. 39 L.R. 54/1998
(Referendum popolare)**

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.

2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.

4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

54)

Art. 40, L.R. 54/1998

(Referendum abrogativo)

1. "I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali."
2. "I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti."
3. "L'indizione e l'esito dei referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione."
4. "Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione."
5. "Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 39."

55)

Art. 37, commi 3, 4 e 5, L.R. 54/1998**(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)**

(...)

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. "Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione."
5. "Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi."

56

Art. 38, L.R. 54/1998

(Contenuti e forme dell'azione amministrativa)

1. "L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 59/1991."
2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

57

Cfr. capo III della l.r. 2 luglio 1999, n.18 recante "nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della l.r. 6 settembre 1991, n. 59."

(....)

CAPO III**PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO****Art. 8****(Comunicazione)**

1. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 9 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'amministrazione può adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 9**(Contenuto e forma delle comunicazioni)**

1. L'amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - a. l'oggetto del provvedimento promosso;
 - b. la struttura e il soggetto responsabile del procedimento;
 - c. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunica gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite di volta

in volta salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

4. Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista può far valere l'ommissione di talune delle comunicazioni prescritte.

Art. 10

(Facoltà di intervento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.

Art. 11

(Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all'art. 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33;

b. di presentare, prima della conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 12

(Accordi con gli interessati)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 13

(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Cfr. rif. n. 55

59

Cfr. rif. n. 1 ultimo comma

60

**Art. 35 L.R. 54/1998
(Regolamenti comunali)**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

61

**Art. 42, L.R. 54/1998
(Difensore civico)**

1. "Lo statuto comunale può prevedere l'istituto di difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti."
2. "Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune."
3. "Previo accordi tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali."

62

Art. 125 T.U.L.C.P. R.D. 4 febbraio 1915 n.148

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario essere pubblicato all'albo

pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

63

Art. 127 T.U.L.C.P. R.D. 4 febbraio 1915 n.148

1. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.